

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ripartizione del costo della partecipazione post scissione

di **Alessandro Bonuzzi**

Vanno ricordate con favore le conclusioni cui è giunta l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 97/E/2017](#). In tale circostanza, infatti, è stata sdoganata ai fini dell'abuso del diritto, almeno per quanto riguarda le **imposte dirette**, l'operazione di **scissione parziale proporzionale** seguita dalla **cessione delle partecipazioni** nella società scissa o beneficiaria.

In particolare, nel caso analizzato, la **società istante**, in possesso sia di un **ramo aziendale operativo** che di un **compendio immobiliare**, ha interpellato il Fisco per conoscere l'eventuale sussistenza di abuso del diritto in un'operazione che prevedeva:

- dapprima, la sua **scissione parziale proporzionale** a favore di una beneficiaria neocostituita (assegnataria del solo ramo immobiliare) e,
- successivamente, la **cessione delle partecipazioni** della stessa società istante **scissa** da parte dei **suoi soci (due persone fisiche non imprenditori - titolari entrambi di una partecipazione qualificata - e una società di capitali** il cui capitale sociale è ripartito tra le stesse persone fisiche).

L'Agenzia ha affermato che **non** si rinviene l'esistenza di un "**indebito vantaggio fiscale**" riconducibile alla fattispecie di abuso del diritto, in una **scissione parziale** tesa alla creazione di una o più società destinate ad accogliere i rami operativi dell'azienda da far **circolare**, successivamente, sotto forma di **partecipazioni** da parte dei soci, poiché siffatta strada indiretta si deve considerare posta sullo **stesso piano**, avendo **pari dignità fiscale**, rispetto alla cessione diretta dell'azienda.

Ciò sempreché la scissione si caratterizzi come un'**operazione di riorganizzazione aziendale** finalizzata all'**effettiva continuazione** dell'attività imprenditoriale da parte di **ciascuna** società partecipante. In tal senso, non deve trattarsi di società sostanzialmente costituite solo da liquidità, *intangibile* o immobili, bensì di società che esercitano **prevalentemente attività commerciali** ai sensi dell'[articolo 87, comma 1, lett. d\), Tuir](#).

La risoluzione, inoltre, ha fornito utili indicazioni sulle modalità di **ripartizione del costo fiscale** in capo ai soci della partecipazione nella società scissa.

Al riguardo, atteso il silenzio della norma ([articolo 173 Tuir](#)), la dottrina nel corso degli anni ha elaborato **diverse soluzioni**:

1. ripartizione del costo fiscale in base alla suddivisione del **capitale sociale**;

2. ripartizione del costo fiscale in base all'allocazione del **patrimonio netto a valore contabili**;
3. ripartizione del costo fiscale in base all'allocazione del **patrimonio netto a valore correnti**.

A parere dell'Agenzia il **corretto criterio** da adottare è l'ultimo tra quelli proposti: *“la ripartizione del costo fiscalmente rilevante in capo ai soci della partecipazione nella Società ante scissione tra quelli delle partecipazioni nelle **società risultanti dalla scissione** (la Società post scissione e la beneficiaria) deve avvenire ..., in base ai loro **valori economici sussistenti al momento dell'effettuazione dell'operazione medesima**”.*

Per meglio comprendere si veda il seguente esempio. Si supponga che la **Società Srl** sia oggetto di una **scissione parziale proporzionale** con **Beneficiaria** di nuova costituzione a cui vengono trasferiti gli immobili e il mutuo acceso per il relativo acquisito. I valori contabili e correnti in gioco sono i seguenti.

Attivo e passivo	Valori contabili	Valore correnti
Immobili	100	120
Crediti commerciali	50	50
Mutuo passivo	40	40
Debiti commerciali	10	10
Patrimonio netto	100	120

In base a quanto ipotizzato si ha che:

- il **patrimonio netto contabile** trasferito nella Beneficiaria è pari a 60;
- il **patrimonio netto corrente** trasferito nella Beneficiaria è pari a 80;
- il **patrimonio netto** (sia contabile che corrente) che rimane nella Società Srl è pari a 40.

Pertanto, seguendo l'indirizzo fornito dalla [risoluzione 97/E/2017](#), il **costo fiscale originario** della partecipazione nella scissa dovrà essere **scomposto** nelle seguenti misure:

- **67%** (80/120) nella Beneficiaria;
- **33%** (40/120) nella Società Srl.

Diversamente, se si fosse adottato il criterio del **patrimonio netto contabile** le percentuali sarebbero state del 60% (60/100) nella Beneficiaria e del 40% (40/100) nella Società Srl.

Master di specializzazione

**LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA
NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Scopri le sedi in programmazione >